



# Comune di Padova

## Settore Servizi Sociali

**ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA SOCIALE  
COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI GIOVANNI DANIELI 1 VIA ZARA 35 – 35134 PADOVA  
(Legge Regionale 16.08.2002, n. 22 – D.G.R. n. 84/2007**

### IL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI

Vista l'istanza presentata dal Sig. Masiero Marco nato a Vicenza il 05/06/1971 residente a Padova Via Guizza 302/1 Codice Fiscale MSRMRC71H05L840T in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione Onlus Giovanni Danieli diretta ad ottenere il rinnovo dell'accreditamento istituzionale, previsto dall'art. 15 della Legge Regionale 16/08/2002 n. 22, della struttura sociale denominata COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI GIOVANNI DANIELI 1 sita a PADOVA Via ZARA 35;

Preso atto che alla richiesta è stata allegata la documentazione prevista dall'allegato A alla D.G.R. 2067/07 "Procedure per l'applicazione della D.G.R. n. 84/2007 – L.R. n. 22/2002. Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali" ed, in dettaglio:

- Autorizzazione all'esercizio rilasciata dal COMUNE DI PADOVA in data 02/02/2010 Prot. n. 30527, rinnovata con Provvedimento Prot. 4079 del 09/01/2015;
- Relazione sintetica di presentazione della struttura;
- Liste di verifica (requisiti di accreditamento) compilate nella colonna riservata all'autovalutazione;
- Indicatori di attività e di esito

Dato atto che la domanda di accreditamento, con la documentazione allegata, completa anche in relazione alla coerenza con le scelte di programmazione attuativa locale, è stata trasmessa al competente Ufficio di questo Settore per la verifica della rispondenza ai requisiti per l'accreditamento, dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, di cui agli articoli 16 e 18 della Legge Regionale n. 22/2002;

Visto il rapporto di verifica Prot. 65487 del 24/02/2017, redatto dal *team* di valutatori a seguito di sopralluogo effettuato in data 23/02/2017 presso la sede della struttura suddetta, con il seguente esito:

- punteggio: **97,78**
- giudizio finale: **POSITIVO**

Accertata, pertanto, la presenza dei requisiti prescritti dalla normativa regionale e dato atto che il punteggio raggiunto dalla struttura, calcolato secondo le modalità stabilite nella DGR 84/2007 di attuazione della L.R. 22/2002, è superiore alla soglia minima per poter essere accreditata;

Dato atto, infine, che la capacità ricettiva della struttura accreditanda è di n. **8** posti, quindi in analogia a quanto già definito dal punto 3 del dispositivo della D.G.R.V. n. 2067/2007 per tutte le tipologie di servizio al di sotto delle 30 unità, non verranno richiesti gli oneri di accreditamento previsti dall'art. 19 della Legge Regionale n. 22/2002;

Visto il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;  
Visto il Decreto Legislativo n. 229/99;  
Visto il Decreto Legislativo n. 230/95 e il n. 241/00 e successive modifiche e integrazioni;  
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;  
Vista la Legge Regionale n. 22 del 16/08/2002;  
Vista la D.G.R. n. 2501 del 06/08/2004;  
Vista la nota della Giunta Regionale, prot. n. 837327/50.00.00 del 23/12/2004;  
Vista la nota dell'Agenda Regionale Socio Sanitaria prot. 2046 del 27/12/2004;  
Vista la D.G.R. n. 84 del 16/01/2007;  
Vista la D.G.R. n. 2067 del 03/07/2007;  
Preso atto della documentazione acquisita agli atti;  
Vista la Determinazione dei Capi Settore Servizi Scolastici, Servizi Sociali e Sicurezza Salute e Prevenzione n. 2008/10/16 del 30/10/2008 che individua le unità organizzative responsabili dei procedimenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge n. 241/90;  
Visto il Decreto Sindacale n. 59 del 27/11/2014;

### **RILASCIA**

alla struttura sociale denominata **COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI GIOVANNI DANIELI 1** sita a PADOVA Via ZARA 35 – Ente Gestore Associazione Onlus Giovanni Danieli, rappresentante legale Sig. Masiero Marco nato a Vicenza il 05/06/1971 residente a Padova Via Guizza 302/1 Codice Fiscale MSRMRC71H05L840T, l'**accreditamento istituzionale** previsto dall'art. 15 della Legge Regionale 16/08/2002, n. 22.

L'accreditamento **ha una durata di 3 anni dalla data del rilascio** ed è soggetto al rinnovo, con domanda da presentarsi da parte della struttura interessata almeno 180 giorni prima della scadenza, previa verifica del mantenimento dei requisiti e adempimento delle eventuali prescrizioni assegnate;

L'accreditamento può, previa formale diffida, essere sospeso con prescrizioni o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'articolo 16 della L.R. n. 22/2002 e/o dell'accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall'articolo 20 della L.R. n. 22/2002.

Copia del presente provvedimento verrà trasmessa:

- all'Area Sanità e Sociale – Sezione Servizi Sociali - della Regione Veneto
- alla Direzione Servizi Sociali dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea

Il Capo Settore Servizi Sociali  
*dott. Fernando Schiavon*